

Statuto dell'Istituto Internazionale di Studi Europei "Antonio Rosmini" - Bolzano

Premessa - Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della morte di Antonio Rosmini si tenne a Bolzano, nel settembre 1954, un convegno internazionale sulla problematica filosofico-sociale del filosofo roveretano. A conclusione di tali lavori, i membri del congresso, convinti dell'utilità di tali incontri, promossero la fondazione di un Istituto di Studi Superiori che, assumendo il nome del Rosmini, garantisse la continuità di tali incontri e avesse sede in Bolzano. Il 23 luglio 1955 a Stresa si procedette alla costituzione di detto Istituto, che assunse il nome di "Istituto Internazionale di Studi Superiori A. Rosmini". Il Comune di Bolzano ne assumeva il patronato. Il Consiglio Provvisorio di Presidenza, rappresentato da un'apposita commissione mista, approvava il 28 febbraio 1956 lo Statuto, che veniva in parte modificato il 15 settembre 1956. Il 27 agosto 1957, allo scopo di potenziare i compiti e l'organizzazione dell'Istituto e dare ad esso base legale, veniva fondata anche l'Associazione Internazionale di Studi Europeistici "A. Rosmini", con statuto autonomo, la quale in seduta del 14 dicembre 1957 riconosceva, accettandolo, lo Statuto dell'Istituto. Al tempo stesso veniva creata una Consulta, che doveva adempiere a compiti di collegamento fra l'Istituto e la città di Bolzano.

Tenuto conto del fatto che tutti questi organismi, lungi dall'agevolare e snellire la vita dell'Istituto, ne resero difficile il funzionamento e che lo statuto medesimo dell'Istituto si rivelò in parte non adatto e non efficiente nelle sue proposizioni, il Consiglio di Presidenza, come da decisione intervenuta nella riunione del 4 settembre 1960, decise di proporre la modifica dello Statuto medesimo nel testo che venne approvato in seguito dall'Assemblea Generale nella sua riunione del 2 settembre 1961.

L'Assemblea Generale dei Soci dell'Istituto, udite e valutate le proposte del Consiglio di Presidenza, in data 8 ottobre 1999 ha apportato ulteriori modifiche allo Statuto che, pertanto, risulta approvato nel testo che segue.

Art. 1 - L'Istituto Internazionale di Studi Europei "Antonio Rosmini", con sede legale in Bolzano, ha come scopo lo studio dei presupposti filosofici, giuridici, politici e culturali in genere per l'unificazione europea nelle grandi linee del pensiero cristiano, l'approfondimento delle tematiche relative all'Unione Europea e la divulgazione dei risultati di questi in sede internazionale.

L'Istituto, del quale il Comune di Bolzano ha assunto il patronato, svolge la sua attività principale per mezzo di incontri annuali a livello internazionale, con la pubblicazione e la divulgazione dei risultati scientifici di tali incontri e con altre attività particolari.

L'Istituto non ha fini di lucro.

Art. 2 - L'Istituto ha carattere accademico. Di esso fanno parte i soci ordinari che hanno adempiuto regolarmente agli obblighi sociali. Si diventa soci per cooptazione da parte dell'Assemblea Generale.

Art. 3 - Possono essere soci studiosi e docenti universitari di ogni Paese, che per capacità, dottrina interesse di studio possono cooperare in campo internazionale al raggiungimento delle finalità dell'Istituto e ne accettino lo spirito. Possono far parte



dell'Istituto i legali rappresentanti di Enti pubblici o privati nonché degli Istituti che concorrono al bilancio dell'Istituto Internazionale di Studi Europei "A. Rosmini" con quote superiori ad 1/3 (un terzo) e, comunque, non inferiori a 25.000.000 (venticinquemilioni) di Lire italiane (pari a 12.911,42 Euro - in lettere : dodicimilanovecentoundici, quarantadue).

Art. 4 - Il patrimonio dell'Istituto è rappresentato, oltreché dai beni d'inventario, dai contributi che enti o privati devolveranno in suo favore per il raggiungimento dei fini che esso si propone, nonché dalle quote sociali versate dai Soci.

In caso di scioglimento dell'Istituto i beni residui saranno devoluti gratuitamente ad enti che hanno finalità statutarie analoghe a quelle dell'Istituto. Sull'argomento delibera l'Assemblea Generale a maggioranza qualificata come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 5 - Sono organi dell'Istituto :

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il Presidente
- d) il Direttore
- e) Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. L'esercizio di esse dà tuttavia diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute

Le cariche sociali durano tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 6 - L'Assemblea Generale dei Soci :

1. stabilisce i criteri generali dell'attività dell'Istituto nello spirito del presente Statuto
2. delibera, come previsto dall'art. 2, sulla cooptazione e l'elezione di nuovi soci con una maggioranza dei due terzi dei presenti nel rispetto dell'art. 3 del presente Statuto
3. elegge ogni tre anni il Presidente ed il Consiglio di Presidenza ed i Revisori dei conti
4. approva i bilanci e le relazioni annuali presentate dal Consiglio di Presidenza
5. delibera su eventuali modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Istituto secondo le modalità fissate dagli artt. 4 e 7 del presente Statuto.

Art. 7 - L'Assemblea Generale si riunisce :

- a) in sessione ordinaria una volta all'anno per la discussione e l'approvazione della relazione morale e finanziaria dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno successivo, come pure per il rinnovo, ogni triennio, della cariche sociali ;
- b) in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei soci lo richieda

Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno venti giorni avanti la data di convocazione.

Sede dell'Assemblea è la sede legale dell'Istituto.

Le adunanze dell'Assemblea sono di prima e di seconda convocazione. Per la validità dell'Assemblea di prima convocazione è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea di seconda convocazione, che potrà essere tenuta a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli

27-5-19



intervenuti. Ogni socio potrà farsi rappresentare, per mezzo di regolare delega, da un altro socio. Non sono ammesse però più deleghe nelle mani di una sola persona. Le votazioni dell'Assemblea avverranno normalmente per alzata di mano, salvo quelle relative all'elezione delle cariche sociali, che saranno effettuate a scrutinio segreto. Tutte le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice, salvo quelle relative alla cooptazione dei soci (art. 6), a modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Istituto, per la cui validità occorreranno almeno i due terzi dei voti presenti espressi.

Art. 8 - Il Consiglio di Presidenza è composto da cinque membri di nazionalità diversa eletti dall'Assemblea Generale per la durata di tre anni a maggioranza di voti. Del Consiglio di Presidenza fa parte inoltre di pieno diritto il Direttore dell'Istituto.

Il Consiglio di Presidenza :

1. elegge nel suo seno due Vice-Presidenti
2. dirige l'attività dell'Istituto secondo i criteri generali fissati dall'Assemblea Generale
3. presenta all'Assemblea Generale proposte relative alla nomina dei nuovi soci
4. redige e presenta all'Assemblea la relazione morale e finanziaria di ogni anno ed il preventivo per l'anno successivo
5. fissa le modalità dei convegni annuali (tema, sede, data, ecc.) da proporre all'Assemblea

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola almeno una volta l'anno e particolarmente in occasione dei convegni annuali.

Art. 9 - Il Presidente dell'Istituto:

1. rappresenta l'Istituto e sta in giudizio per il medesimo, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza
2. convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Presidenza e ne fa eseguire le deliberazioni
3. nomina il Direttore dell'Istituto, scegliendolo di regola fra i cittadini italiani titolari di cattedra universitaria
4. firma, insieme al Direttore ed al Segretario Generale, gli atti sociali e quelli amministrativi più importanti; per questi ultimi egli può tuttavia delegare il Direttore
5. sovrintende in genere all'andamento dell'Istituto, secondo le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio di Presidenza
6. nomina il Segretario Generale, sentito il parere del Direttore, e se ne stabilisce il compenso

Art. 10 - Il Direttore dell'Istituto:

1. sovrintende a tutte le attività correnti dell'Istituto, secondo le direttive stabilite dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente
2. firma per delega del Presidente gli atti amministrativi, come previsto dal precedente art. 9, comma 4
3. ha facoltà di nominare un Comitato Esecutivo ristretto, del quale faranno parte, oltre a lui stesso che lo presiede, il Segretario Generale e due soci da lui scelti, e che avrà il compito di assicurare la normale attività amministrativa ed organizzativa dell'Istituto durante tutto il triennio, di provvedere alla preparazione annuale dei convegni ed alla

550



pubblicazione degli atti, di curare il reperimento dei contributi per le varie attività dell'Istituto

4. nomina un Economo, al quale affidare il disbrigo delle pratiche amministrative e la tenuta dei libri contabili come previsto dall'art. 12, e ne fissa il compenso.

Art. 11 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale dura in carica tre anni, al termine dei quali la sua carica può venir rinnovata. Date le sue attribuzioni, egli deve essere persona di cultura, di comprovata competenza e preferibilmente residente a Bolzano.

P.S.C.

Il Segretario Generale:

1. assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Presidenza e del Comitato Esecutivo e stende i relativi verbali, che controfirmerà insieme al Presidente ed al Direttore
2. dirige l'ufficio di Segreteria e cura la corrispondenza relativa
3. tiene i registri e gli atti relativi a quanto sopra
4. attende alla preparazione logistica ed organizzativa dei convegni annuali e delle altre manifestazioni alle dipendenze del Direttore
5. cura la pubblicazione degli Atti dei convegni, secondo le direttive impartite
6. attende al normale lavoro amministrativo in collaborazione con l'Economo

Per il suo lavoro, il Segretario potrà farsi assistere saltuariamente o normalmente da uno più dipendenti secondo le necessità e previa autorizzazione da parte del Direttore dell'Istituto, che fisserà i compensi.

Art. 12 – L'Economo, nominato dal Direttore, resta in carica tre anni ed è incaricato di tenere la contabilità secondo le norme di legge, di procedere a tutte le variazioni ed ai controlli di cassa, all'esecuzione delle proposte di spesa, all'emissione di mandati ed assegni su firma del Direttore o di persona da lui delegata, alla tenuta ed al controllo del conto corrente dell'Istituto.

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre persone, scelte possibilmente fra i soci, e viene eletto ogni triennio dall'Assemblea generale. Esso provvede:

1. al riscontro amministrativo e contabile della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto mediante ispezioni dei registri e degli atti
2. alla revisione del conto consuntivo presentato dal Consiglio di Presidenza alla fine di ogni gestione annuale, controfirmando la relazione finanziaria

Art. 14 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto in relazione al funzionamento dell'Istituto, valgono le norme fissate nel Codice Civile italiano relative alle associazioni.

